



**Comune di Ascoli Piceno**  
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DEL CANONE DI CONCESSIONE PER  
L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE  
DESTINATE A MERCATI**

(ai sensi della LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1 commi 837-845)

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. \_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

## Art. 1 - Oggetto del canone

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 è dovuto al Comune il canone di autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
2. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività di commercio su aree pubbliche su posteggio (di seguito per brevità definito autorizzazione) o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di autorizzazione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata;

## Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
  - a) aree pubbliche, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
  - b) mercato, l'area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal Comune, per l'offerta di merci al dettaglio, per la somministrazione di alimenti e bevande e l'erogazione di pubblici servizi;
  - c) mercato ordinario, il mercato in cui non vi è alcuna limitazione merceologica se non in relazione ai settori merceologici alimentari e non alimentari;
  - d) mercato specializzato, il mercato in cui il 90 per cento dei posteggi e delle merceologie offerte sono del medesimo genere o affini e il 10 per cento sono merceologie di servizio al mercato stesso;
  - e) mercato stagionale, il mercato di durata non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi;
  - f) mercato straordinario, il mercato che si svolge in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, nel periodo natalizio, pasquale ed estivo, o collegato ad altri eventi particolari;
  - g) mercato dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo non avente valore storico-artistico, il mercato che si svolge anche nei giorni domenicali o festivi sul suolo pubblico o privato in convenzione con il Comune, avente in particolare come specializzazioni merceologiche esclusive o prevalenti: l'antiquariato, l'oggettistica antica, le cose vecchie anche usate, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione e simili;
  - h) mercatini degli hobbisti, i mercati e le fiere e le altre manifestazioni comunque denominate sulle aree pubbliche, o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità;
  - i) mercato riservato ai produttori agricoli, mercato riservato all'esercizio della vendita diretta da parte dei produttori agricoli di cui all'[articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#) (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007);
  - j) posteggio, la parte di area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, che viene data in autorizzazione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività;
  - k) posteggio isolato, uno o più posteggi dati in autorizzazione su area pubblica ubicati in zone non individuabili come mercati;
  - l) fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
  - m) fiera specializzata, la manifestazione dove per il 90 per cento dei posteggi, le merceologie offerte sono del medesimo genere o affini e per il 10 per cento sono merceologie di servizio alla fiera stessa;

- n) mercato o fiera del commercio equo e solidale, quelli riservati a coloro che sono iscritti nel registro di cui alla [l.r. 8/2008](#);
- o) manifestazione commerciale a carattere straordinario, la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale, nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive;
- p) fiera promozionale, la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive;
- q) spunta in un mercato o in una fiera, l'appello per l'assegnazione dei posteggi liberi;

### Art. 3 - Luoghi e orari di svolgimento dei mercati

1. I mercati cittadini sono mercati ordinari, a carattere giornaliero o settimanale, si svolgono nei giorni e nelle aree indicate nelle planimetrie conservate presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive, con l'esatta indicazione del numero di posteggi complessivi;
2. Il mercato stagionale si svolge al Colle San Marco, nell'area e nei giorni indicati nella planimetria conservata presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive, con l'esatta indicazione del numero di posteggi complessivi;
3. Il mercato riservato ai produttori agricoli, mercato riservato all'esercizio della vendita diretta da parte dei produttori agricoli, è un mercato a carattere giornaliero, che si svolge al Chiostro di San Francesco, come indicato nella planimetria conservata presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive, con l'esatta indicazione del numero di posteggi complessivi;
4. Gli operatori dei mercati, ai sensi dell'Ordinanza Sindacale n. 485 del 4/11/2009 devono osservare il seguente orario:

Denominazione Mercato	Orario di massima occupazione	Orario di insediamento	Orario di vendita	Orario di sgombero del posteggio
Mercati cittadini	Dalle ore 6,30 alle ore 14,00	Entro le ore 8,00	Dalle ore 8:00 alle ore 13:00	Ore 14,00
Chiostro S.Francesco	Dalle ore 6,30 alle ore 14,00	Entro le ore 8,00	Dalle ore 6:30 alle ore 14:00	Ore 13,30
Stagionale di Colle S.Marco: - prefestivo - festivo	- prefestivo dalle 13:00 alle 19:00 - festivo dalle 8:00 alle 19:00	- prefestivo -entro le ore 14:00 - festivo - entro le ore 9:00	- prefestivo - dalle ore 14:00 alle 19:00 - festivo - dalle ore 9 alle 19:00	Ore 19:00

5. Con riferimento ai mercati cittadini, ciascun operatore è tenuto ad occupare il proprio posteggio entro e non oltre le ore 8:00; con riferimento al mercato stagionale del Colle San Marco ciascun operatore è tenuto a occupare il posteggio entro le ore 14:00, nei giorni prefestivi, entro le ore 9:00 nei giorni festivi; in caso contrario l'operatore è considerato assente ingiustificato;
6. Con riferimento ai mercati cittadini, entro e non oltre le 8:30 i mezzi non utilizzati del posteggio devono essere allontanati dall'area mercatale. Con riferimento al mercato stagionale di Colle San Marco, i mezzi non utilizzati del posteggio devono essere allontanati dall'area mercatale en-

- tro le ore 14:30, nei giorni prefestivi ed entro le ore 9:30 nei giorni festivi;
7. Tra un posteggio e l'altro dovrà essere previsto uno spazio divisorio della misura compresa tra ml 1,00 e ml 1,50 che dovrà essere sempre lasciato libero da cose ed attrezzature. L'eventuale tendone a copertura del banco deve essere posizionato ad un'altezza minima dal suolo di ml 2,20, misurata nella parte più bassa;
  8. Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in una festività infrasettimanale, il mercato verrà comunque normalmente effettuato, con l'eccezione per i giorni di Natale, Capodanno Pasqua e le festività patronali;

#### **Art. 4 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa**

1. Per le occupazioni del mercato ordinario, il canone è determinato in base alla tariffa giornaliera in relazione alla zona del territorio comunale in cui viene effettuata l'occupazione di cui all'allegato A, alla tipologia, alla superficie occupata e alla durata espressa in giorni ed eventualmente in ore o fasce orarie, nonché ai settori merceologici alimentare e non alimentare. Il canone così costituito è comprensivo dei prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
2. La superficie occupata da considerare per il calcolo del canone è espressa in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore;
3. Ai fini dell'applicazione del canone sul mercato il territorio comunale è diviso in 4 categorie (zone) in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato nell'allegato A del presente Regolamento;

#### **Art. 5 - Riduzioni e maggiorazioni**

1. Per le occupazioni del mercato ordinario a carattere giornaliero si applica la tariffa base determinata dalla Giunta comunale frazionata per 9 ore in relazione all'orario effettivo; qualora l'orario effettivo fosse superiore a 9 ore, si applica la tariffa giornaliera;
2. Per le occupazioni del mercato ordinario a carattere settimanale, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso, è ridotto del 35%;
3. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati stagionali o con cadenza mensile, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso è ridotto della stessa percentuale di cui al comma 2;
4. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), il canone da applicare agli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti) è determinato in base alle tariffe stabilite dalla Giunta comunale da applicare, indipendentemente dall'orario effettivo dell'occupazione; Per le occupazioni di mercato di cui ai precedenti commi da 1 a 3 non si applica la riduzione del 50% prevista dall'art. 28 comma 1 lett. m) del Regolamento sul canone approvato con Delibera di Consiglio n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (riduzione 50% ambulanti);
5. Per le occupazioni di mercato a carattere giornaliero le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,13 al metro quadrato per giorno;
6. Per le occupazioni dei mercati definiti ai punti g), h), i), l), o), p), q), r), s) dell'Articolo 2 (Definizioni) del presente Regolamento, degli eventi, delle fiere e delle altre manifestazioni comunque denominate sulle aree pubbliche, o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità si rimanda al "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale e di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" approvato con Delibera di Consiglio n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

## **Art. 6 - Versamento del canone**

1. Il canone per il periodo di occupazione dell'anno di riferimento dovuto dal titolare di una autorizzazione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo dovuto sia superiore a euro 250,00, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10.
2. Il versamento del canone di cui al punto 1 deve essere eseguito al momento del rilascio della autorizzazione;
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della autorizzazione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno, ovvero entro le scadenze delle rate di cui al punto 1;
4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro, utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
5. Per le occupazioni effettuate dagli operatori spuntisti, il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio, attraverso le modalità previste dal precedente punto 4;

## **Art. 7 - Subingresso, sospensione e cessazione**

1. In caso di trasferimento della gestione o della proprietà, il subentro nell'attività è comunicato, secondo le modalità indicate dalle normative vigenti al SUAP del Comune, entro trenta giorni dall'acquisizione del titolo. Trascorso tale termine, il subentrante non può esercitare l'attività fino alla comunicazione dell'avvenuto subingresso;
2. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa;
3. L'attività di commercio su aree pubbliche su posteggio, previa comunicazione al SUAP del Comune, può essere sospesa, secondo le modalità indicate nella normativa regionale di riferimento, per un massimo di 18 mesi. Il titolare della autorizzazione non può richiedere il rimborso del canone versato, limitatamente al periodo di sospensione volontaria;
4. La cessazione dell'attività è inviata al SUAP del Comune;
5. Il titolare della autorizzazione può richiedere il rimborso del canone versato, limitatamente al periodo di mancata occupazione, nel caso in cui il mercato non si sia svolto per cause di forza maggiore;
6. Nell'ipotesi in cui il titolare della autorizzazione trasferisca l'attività, il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. Sono nulli gli effetti del subentro nell'autorizzazione, qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

## **Art. 8 – Sospensione, revoca e decadenza per mancato pagamento del canone**

1. In caso di mancato pagamento del canone, l'autorizzazione è sospesa fino alla regolarizzazione di quanto dovuto e fino a un massimo di 6 mesi;
2. Se l'operatore non provvede al pagamento del canone di cui al punto 1 entro sei mesi dall'inizio del periodo di sospensione l'autorizzazione è revocata ;
3. Il soggetto gestore del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti secondo le modalità di cui all'art. 11, in difetto di pagamento si procederà alla revoca della autorizzazione o autorizzazione.
4. In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione deve cessare; ove ciò non avvenga si considera abusiva.
5. La revoca non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

## **Art. 9 - Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni prive dell'autorizzazione comunale, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni che:
  - a. risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo;
  - b. risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata;
  - c. si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della autorizzazione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.
2. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
  - a. un'indennità per la durata accertata dell'occupazione nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
  - b. la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo le modalità di cui al comma 5 del presente articolo;
  - c. le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente Codice della Strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
3. Per la superficie abusivamente occupata, l'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo corrisponde al canone, aumentato del 50%, che sarebbe stato dovuto nel caso in cui la stessa l'occupazione fosse stata regolarmente autorizzata. Nel caso di occupazioni abusive a carattere temporaneo, ossia quelle relative ai mercati giornalieri, la loro durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione.
4. In caso di occupazione abusiva realizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente articolo.
5. Tutti gli occupanti abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso - sono obbligati in solido verso il Comune:
  - a. al pagamento dell'indennità;
  - b. alla rimozione delle occupazioni a propria cura e spese;
  - c. all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
6. Per le occupazioni, il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Fuori dei casi di contestazione immediata il gestore del canone provvede a notificare ai sensi della Legge 689/1981 la contestazione della violazione. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute, ivi comprese

le somme previste nell'ordinanza – ingiunzione di cui all'art. 18 della Legge 689/1981. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

#### **Art. 10 - Maggiorazioni ed indennità**

1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'art. 1, comma 792, Legge 160 del 27-12-2019.
2. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della autorizzazione come previsto dall'articolo 8 del presente Regolamento. La decadenza della autorizzazione determina che l'occupazione di suolo pubblico siano considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui al presente articolo.
3. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/autorizzazione.
4. Sulle somme dovute a titolo di canone o di indennità, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale maggiorato di XX punti percentuali con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

#### **Art. 11 - Rateazioni**

1. Per le somme dovute a seguito di provvedimento per occupazione abusiva di suolo pubblico o di contestazione di mancato pagamento del canone è concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo le seguenti modalità:
  - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
  - b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
  - c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
  - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
  - e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
  - f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.
2. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
3. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
4. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

#### **Art. 12 - Rimborsi**

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento,

ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.
3. Non si procede al rimborso per somme inferiori a € 100,00

### **Art. 13 - Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria

### **Art. 14 - Trattamento dei dati personali**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

### **Art. 15 - Norme transitorie**

1. Il Regolamento per il canone occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio Comunale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_, nonché la delibera tariffaria n. \_\_\_ approvata dalla Giunta Comunale in data \_\_\_\_\_, restano in vigore relativamente all'accertamento e al sistema sanzionatorio con riferimento alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.
2. Nelle more dell'applicazione del Regolamento sul canone approvato con Delibera di Consiglio n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_ e delle relative tariffe l'importo dovuto a titolo di canone per l'anno 2021 viene quantificato in base alle tariffe vigenti nel 2020 per TOSAP/COSAP, salvo successivo conguaglio commisurato all'importo del canone da effettuarsi entro il 30 settembre 2021.
3. Nel caso di gestione esternalizzata la gestione del canone è affidata, fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.

### **Art. 16 – Affidamento a terzi**

1. Il Comune ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, può affidare in autorizzazione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, la gestione del canone ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006 e riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse.

### **Art. 17 – Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno di efficacia della delibera di approvazione dello stesso.



**Comune di Ascoli Piceno**  
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL  
CANONE DI CONCESSIONE PER  
L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE  
DESTINATE A MERCATI**

(ai sensi della LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1 commi 837-845)

**ALLEGATO A – TARIFFE**

**TARIFFE STANDARD CANONE UNICO**

<b>Classificazione del Comune ai sensi della L. 160 del 27/12/2019</b>	<b>Tariffa standard ANNUALE</b>	<b>Tariffa standard GIORNALIERA</b>
Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	50,00 €	1,200

<b>Classificazione del Comune per occupazione con cavi e condutture ai sensi della L. 160 del 27/12/2019</b>	<b>Tariffa AD UTENZA</b>
Comuni oltre 20.000 abitanti	1,000 €

**TARIFFA STANDARD**

<b>Descrizione</b>	<b>Tariffa</b>	<b>Coefficiente</b>
TARIFFA ANNUALE	50,000 €	1,000
TARIFFA GIORNALIERA PER OCCUPAZIONI	1,200 €	1,000
TARIFFA GIORNALIERA PER ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE	0,333 €	0,278
TARIFFA CAVI E CONDUTTURE	1,000 €	1,000

## TARIFFE CANONE UNICO PER ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ANNUALI		
Descrizione	Tariffa	Coefficiente
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 =< 1 MQ	15,493 €	0,310
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 >1 E =< 5,5 MQ	23,239 €	0,465
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 > 5,5 E =< 8,5 MQ	34,858 €	0,697
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 > 8,5 MQ	46,478 €	0,930
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 =< 1 MQ	30,986 €	0,620
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 >1 E =< 5,5 MQ	46,478 €	0,930
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 > 5,5 E =< 8,5 MQ	58,097 €	1,162
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 > 8,5 MQ	69,717 €	1,394
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 =< 1 MQ	38,732 €	0,775
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 >1 E =< 5,5 MQ	58,097 €	1,162
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 5,5 E =< 8,5 MQ	69,717 €	1,394
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 8,5 MQ	81,336 €	1,627
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 =< 1 MQ	54,225 €	1,085
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 >1 E =< 5,5 MQ	81,336 €	1,627
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 5,5 E =< 8,5 MQ	92,956 €	1,859
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 8,5 MQ	104,575 €	2,092
PANNELLO LUM. ZONA 2 =< 1 MQ	49,579 €	0,992
PANNELLO LUM. ZONA 2 > 1 MQ	74,368 €	1,487
PANNELLO LUM. ZONA 1 =< 1 MQ	123,947 €	2,479
PANNELLO LUM. ZONA 1 > 1 MQ	185,920 €	3,718

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE GIORNALIERE		
Descrizione	Tariffa	Coefficiente
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 =< 1 MQ	0,103 €	0,310
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 > 1 MQ E =< 5,5 MQ	0,155 €	0,465
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 > 5,5 MQ E =< 8,5 MQ	0,232 €	0,697
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 > 8,5 MQ	0,310 €	0,930
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 =< 1 MQ	0,207 €	0,620
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 > 1 MQ E =< 5,5 MQ	0,310 €	0,930
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 > 5,5 MQ E =< 8,5 MQ	0,387 €	1,162
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 > 8,5 MQ	0,465 €	1,394
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 =< 1 MQ	0,258 €	0,775
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 1 MQ E =< 5,5 MQ	0,387 €	1,162
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 5,5 MQ E =< 8,5 MQ	0,465 €	1,394
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 8,5 MQ	0,542 €	1,627
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 =< 1 MQ	0,361 €	1,085
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 1 MQ E =< 5,5 MQ	0,542 €	1,627
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 5,5 MQ E =< 8,5 MQ	0,620 €	1,859
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 8,5 MQ	0,697 €	2,092
DISTRIBUZIONE VOLANTINI ZONA 2	3,098 €	9,296
DISTRIBUZIONE VOLANTINI ZONA 1	7,745 €	23,240
STRISCIONI ZONA 2	1,549 €	4,649
STRISCIONI ZONA 1	3,873 €	11,622
PANNELLO LUM. ZONA 2 =< 1 MQ	0,330 €	0,992
PANNELLO LUM. ZONA 2 > 1 MQ	0,496 €	1,487
PANNELLO LUM. ZONA 1 =< 1 MQ	0,826 €	2,479
PANNELLO LUM. ZONA 1 > 1 MQ	1,239 €	3,719

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE PUBBLICHE AFFISSIONI		
Descrizione	Tariffa	Coefficiente
AFFISSIONI ZONA 2 MANIF. 70X100	0,124 €	0,103
AFFISSIONI ZONA 2 MANIF. > 1 MQ	0,186 €	0,155
AFFISSIONI ZONA 1 MANIF. 70X100	0,310 €	0,258
AFFISSIONI ZONA 1 MANIF. > 1 MQ	0,372 €	0,310
MAGGIORAZIONE PER URGENZE	30,000 €	

## TARIFFE OCCUPAZIONI CANONE UNICO

### OCCUPAZIONI ANNUALI

Descrizione	Tariffa	Coefficiente Applicato
ZONA/CATEGORIA 1	41,850 €	0,837
ZONA/CATEGORIA 2	33,450 €	0,669
ZONA/CATEGORIA 3	25,100 €	0,502
ZONA/CATEGORIA 4	16,750 €	0,335

### OCCUPAZIONI GIORNALIERE

Descrizione	Tariffa	Coefficiente Applicato
ZONA/CATEGORIA 1	3,100 €	2,583
ZONA/CATEGORIA 2	2,480 €	2,067
ZONA/CATEGORIA 3	1,860 €	1,550
ZONA/CATEGORIA 4	1,240 €	1,033

### OCCUPAZIONI ANNUALI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

Descrizione	Tariffa	Coefficiente Applicato
SERVIZI PUBBLICA UTILITA'	1,000 €	1,000

**TARIFFE OCCUPAZIONI CANONE UNICO**

**TARIFFE CU MERCATO DEL LUNEDì, MARTEDì, MERCOLEDì, GIOVEDì, VENERDI E SABATO**

Descrizione	Tariffa Mercato Fisso	Tariffa Mercato Spuntisti	Coefficiente Alimentare Mercato Fisso	Coefficiente Non Alimentare Mercato Fisso	Coefficiente mercato precario
CATEGORIA 1	0,800 €	1,200 €	0,470	0,445	0,323

**TARIFFE CU MERCATO STAGIONALE**

Descrizione	Tariffa	Tariffa Mercato Spuntisti	Coefficiente Alimentare Mercato Fisso	Coefficiente Non Alimentare Mercato Fisso	Coefficiente mercato precario
CATEGORIA 4	1,200 €		0,236	0,220	